

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DA OFFRIRE IN LOCAZIONE A CANONE SOSTENIBILE. PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 115 DEL 17 MAGGIO 2008

1) OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO

La Regione Calabria, in attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008, indice il presente bando per l'individuazione dei Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile che perseguono la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione nonché ridurre il disagio abitativo migliorando l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri di edilizia residenziale pubblica.

2) RISORSE DEGLI INTERVENTI

- 2.1** Le disponibilità finanziarie derivano dalla ripartizione effettuata con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 26 marzo 2008 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché dalla D.G.R. n. 395 del 9 giugno 2008.
- 2.2** La disponibilità complessiva del finanziamento stato/regione per la Regione Calabria ammonta, pertanto, ad € 21.000.000,00 di cui € 8.630.782,69 di quota di cofinanziamento regionale ed € 12.369.217,31 di finanziamento statale.
- 2.3** Alla somma di € 21.000.000,00 di cui al precedente punto va aggiunto un cofinanziamento dei singoli comuni stabilito nella misura di almeno il 14% del finanziamento stato/regione, come meglio specificato al successivo punto 4.

3) SOGGETTI E RUOLI

- 3.1** Le proposte dei Programmi devono essere predisposte, approvate ed inoltrate dai comuni. I programmi predisposti dai Comuni possono comprendere iniziative attuate sia da operatori pubblici, quali gli stessi comuni e le Aterp, che da operatori privati, quali Imprese, Cooperative e rispettivi Consorzi, Fondazioni.
- 3.2** I singoli interventi proposti dovranno essere, pena l'esclusione, parte integrante dei programmi predisposti ed approvati dai Comuni di cui al precedente punto.
- 3.3** Le proposte dei Programmi possono essere inoltrate anche da comuni tra loro associati, purché la proposta riguardi un unico ambito urbano e quartieri contigui e caratterizzati da problematiche di disagio abitativo simili.
- 3.4** Tra gli operatori privati, limitatamente agli interventi di recupero, sono ammessi i singoli proprietari di alloggi che si impegnano ad affittare gli immobili recuperati alle condizioni previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008.

4) COFINANZIAMENTO COMUNALE

- 4.1** La quota di cofinanziamento comunale è stabilita in misura non inferiore al 14% del finanziamento complessivo stato/regione di cui all'art. 2.
- 4.2** La quota di cofinanziamento di cui al precedente punto può essere coperta dai comuni anche facendo ricorso alla messa a disposizione di beni immobili, tramite la cessione o l'assegnazione per un periodo adeguato, necessari per la realizzazione di interventi di tipo residenziale. La quantificazione economica dell'operazione di cessione o assegnazione dei beni dovrà avvenire tramite adeguata valutazione economica del bene, nonché dei benefici che l'operatore ne potrà trarre, redatta da tecnici qualificati.

5) RISERVA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SOTTO I 15.000 ABITANTI

- 5.1** Al fine di tenere conto delle situazioni di marcato disagio abitativo che risultano presenti anche nei comuni a ridotta dimensione demografica una quota non inferiore al 20 per cento del complessivo apporto finanziario Stato/regione è destinata al finanziamento delle proposte presentate da comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.
- 5.2** Il vincolo di destinazione della quota di cui al punto precedente non opera qualora nessun comune con popolazione fino a 15.000 abitanti sia ammesso a finanziamento oppure l'ammontare dei programmi proposti da detti comuni sia inferiore al 20 per cento del complessivo apporto finanziario Stato/regione.

6) CONTENUTI EDILIZIO-URBANISTICI DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE

- 6.1** I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile perseguono la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché di migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo, con priorità per quelli di edilizia residenziale pubblica.
- 6.2** I programmi devono prevedere il recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale mediante iniziative attivate dagli operatori pubblici come definiti dall'art. 3 da destinare in fitto sia alle fasce sociali in possesso dei requisiti per l'accesso al sistema dell'edilizia residenziale pubblica che a categorie di cittadini che superano i limiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica ma che si trovano comunque in condizioni di disagio abitativo.
- 6.3** Una quota non inferiore al 50 per cento del costo complessivo di ciascuna proposta dovrà essere destinata all'incremento della disponibilità di abitazioni da offrire in locazione, quindi agli interventi di recupero o realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale. Per "costo complessivo di ciascuna proposta" si intende il costo di realizzazione globale degli interventi costruttivi previsti con esclusione degli interventi riferibili ad edilizia "libera" realizzata a totale carico degli operatori privati.
- 6.4** I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile possono contribuire all'incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, migliorandone le condizioni di degrado, mediante la realizzazione di urbanizzazioni sia primarie che secondarie a condizione che tali opere siano a servizio delle unità abitative da realizzare o recuperare e siano inserite nell'ambito urbano identificato dal programma stesso.
- 6.5** Gli alloggi realizzati o recuperati da operatori privati andranno comunque locati a canone agevolato, che dovrà risultare non superiore al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 6.6** In assenza di accordi sottoscritti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, il canone può essere definito con riferimento a valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in comune limitrofo.

7) CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE

I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile predisposti secondo le modalità di cui al punto 3 devono avere, pena l'esclusione, le seguenti caratteristiche:

ALL. A

- a) conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per l'approvazione delle varianti urbanistiche i comuni possono avvalersi delle procedure di cui agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- b) individuare un ambito di intervento all'interno del quale le opere da finanziarie risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente);
- c) ciascuna proposta di intervento potrà essere oggetto di cofinanziamento pubblico (Stato/regione) fino ad un massimo di 5 milioni di euro per i comuni superiore a 15.000 abitanti e ad un massimo di 1,5 milioni di euro nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- d) I singoli programmi fruiranno delle risorse pubbliche previste dal presente bando in relazione alle singole tipologie di intervento previste. La copertura finanziaria sarà interamente pubblica per gli interventi di edilizia sovvenzionata e le opere di urbanizzazione, parziale per gli interventi di edilizia agevolata.
- e) Il contributo concedibile per gli interventi di edilizia agevolata è stabilito, in analogia alla D.G.R. 1817/98 – All. A, nella misura massima del 30% del costo per le nuove costruzioni e del 35% del costo per il recupero. Il valore del costo per gli interventi di nuova costruzione (CTN) o per gli interventi di recupero (CTR) è desumibile dal vigente modello QTE che dovrà essere approvato dall'ATERP.
- f) il costo complessivo di ciascun programma non potrà essere inferiore a 1,5 milioni di euro nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e a non meno di 5 milioni di euro per i comuni superiore a 15.000 abitanti;
- g) gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C - numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. A tal fine è previsto, limitatamente agli interventi relativi al presente bando, un incremento del costo totale dell'interventi riportati nei vigenti modelli QTE (CTR per gli interventi di recupero e CTN per gli interventi di nuova costruzione) pari all'8%.

8) REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEGLI OPERATORI PUBBLICI

Gli operatori pubblici, devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per gli interventi di nuova costruzione la disponibilità dell'area edificabile, oppure opzione o preliminare di compravendita dell'area edificabile, debitamente registrato in data anteriore alla scadenza del prescritto termine per la presentazione delle domande. In quest'ultimo caso l'atto di compravendita dovrà essere stipulato, pena l'esclusione, entro 90 giorni dalla promessa di finanziamento
- b) per gli interventi di recupero la disponibilità dell'immobile da recuperare e per la fattispecie "acquisto ed eventuale recupero", mediante opzione o preliminare di compravendita debitamente registrato in data anteriore alla scadenza del prescritto termine per la presentazione delle domande, in quest'ultimo caso l'atto di

ALL. A

compravendita dovrà essere stipulato, pena l'esclusione, entro 90 giorni dalla promessa di finanziamento;

- c) adozione di atto esecutivo, emanato dal competente organo decisionale, con l'indicazione della disponibilità in bilancio (e relativo capitolo) dei fondi necessari per la quota parte di cofinanziamento comunale. Tale atto dovrà essere trasmesso contestualmente al progetto esecutivo di cui al punto 15;
- d) i termini di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono da intendersi perentori, il non possesso è causa di automatica decadenza e/o esclusione.

9) REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEGLI OPERATORI PRIVATI

9.1 IMPRESE e loro consorzi.

Le Imprese e loro Consorzi, devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per gli interventi di nuova costruzione: la disponibilità dell'area edificabile, oppure opzione o preliminare di compravendita dell'area edificabile, debitamente registrato in data anteriore alla scadenza del prescritto termine per la presentazione delle domande. In quest'ultimo caso l'atto di compravendita dovrà essere stipulato, pena l'esclusione, entro 90 giorni dalla promessa di finanziamento
- b) per gli interventi di recupero: la disponibilità dell'immobile da recuperare e per la fattispecie acquisto ed eventuale recupero, mediante opzione o preliminare di compravendita debitamente registrato in data anteriore alla scadenza del prescritto termine per la presentazione delle domande. In quest'ultimo caso l'atto di compravendita dovrà essere stipulato, pena l'esclusione, entro 90 giorni dalla promessa di finanziamento;
- c) iscrizione alla CC.I.AA.;
- d) avere l'ultimo bilancio, presentato alla data di pubblicazione del presente bando, in pareggio o in attivo e non essere soggetti alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) attestazione di qualifica rilasciata da S.O.A (Società Organismo di Attestazione) autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 nella categoria OG1 per classifica non inferiore al contributo richiesto;
- f) rispettare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/07;
- g) i termini di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) sono da intendersi perentori, il non possesso è causa di automatica decadenza e/o esclusione.

9.2 COOPERATIVE edilizie di abitazione e loro Consorzi.

Le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per gli interventi di nuova costruzione: la disponibilità dell'area edificabile, oppure opzione o preliminare di compravendita dell'area edificabile, debitamente registrato in data anteriore alla scadenza del prescritto termine per la presentazione delle domande. In quest'ultimo caso l'atto di compravendita dovrà essere stipulato, pena l'esclusione, entro 90 giorni dalla promessa di finanziamento;
- b) per gli interventi di recupero: la disponibilità dell'immobile da recuperare per i relativi programmi e per la fattispecie acquisto ed eventuale recupero, mediante opzione o preliminare di compravendita debitamente registrato in data anteriore alla scadenza del

ALL. A

prescritto termine per la presentazione delle domande. In quest'ultimo caso l'atto di compravendita dovrà essere stipulato, pena l'esclusione, entro 90 giorni dalla promessa di finanziamento;

- c) iscrizione alla CC.I.AA.;
- d) avere l'ultimo bilancio, presentato alla data di pubblicazione del presente bando, in pareggio o in attivo e non essere soggetti alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
- e) iscrizione all'albo nazionale delle cooperative di abitazione di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, alla data del 12.07.2002;
- f) previsione statutaria di costruzione, recupero o acquisto di alloggi da concedere in locazione;
- g) rispettare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/07;
- h) i termini di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) sono da intendersi perentori, il non possesso è causa di automatica decadenza e/o esclusione.

9.3 CONSORZI ed altre PERSONE GIURIDICHE.

I requisiti di ammissibilità dei Consorzi e delle Persone Giuridiche costituite dalle Imprese di costruzione e/o dalle Cooperative edilizie di abitazione sono quelli di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2. Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, anche dai singoli soci.

10) REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGRAMMI

10.1 NUOVA COSTRUZIONE.

A pena di esclusione dal bando, il programma di nuova costruzione, deve:

- a) essere conforme alla normativa urbanistica così come disciplinato al punto 7 lettera a);
- b) rispettare per ogni alloggio il limite massimo di superficie utile prescritto all'articolo 16 delle legge 5 agosto 1978, n. 457 ed i massimali di costo di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 181/07 incrementati come indicato alla lettera g) del punto 7;
- c) non essere pervenuto alla fase di inizio lavori anteriormente alla data di pubblicazione sul BURC del presente atto;
- d) non essere assistito da altro contributo, finanziamento concesso o agevolazione pubblica, in qualsiasi forma assegnato o concesso, ad eccezione di eventuali agevolazioni nella fase di esercizio legate alla produzione di energie alternative.

10.2 RECUPERO.

A pena di esclusione dal bando, il programma di recupero, deve:

- a) essere conforme alla normativa urbanistica;
- b) rispettare per ogni alloggio il limite massimo di superficie utile prescritto all'articolo 16 delle legge 5 agosto 1978, n. 457 ed i massimali di costo di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 181/07 incrementati come indicato alla lettera g) del punto 7;
- c) non essere pervenuto alla fase di inizio lavori anteriormente alla data di pubblicazione alla data di pubblicazione sul BURC del presente atto;

ALL. A

- d) non essere assistito da altro contributo, finanziamento concesso o agevolazione pubblica, in qualsiasi forma assegnato o concesso, ad eccezione di eventuali agevolazioni nella fase di esercizio legate alla produzione di energie alternative;
- e) rientrare in una delle fattispecie previste dalle lettere b), c), d), e2), e3) e6), f) – art. 3 del D.P.R. 380/01.

11) REQUISITI SOGGETTIVI DEI CONDUTTORI

Le abitazioni devono concesse in locazione esclusivamente a soggetti che:

- a) siano in possesso di un reddito fiscalmente imponibile non superiore a € 40.000,00, calcolato con le modalità degli articoli 20 e 21 della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito da considerare ai fini del presente bando è il reddito imponibile desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di pubblicazione del presente bando cumulando quello di ogni componente il nucleo familiare.
- b) non abbiano beneficiato di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato o da altro ente pubblico per l'acquisto o il recupero dell'abitazione principale ubicata nell'intero territorio nazionale;
- c) non siano titolari di alloggi ubicati sul territorio regionale. Il presente requisito deve essere posseduto da ogni componente il nucleo familiare;
- d) gli alloggi realizzati con interventi di edilizia sovvenzionata saranno locati a seguito della predisposizione di apposita graduatoria redatto secondo quanto stabilito dalla legge regionale 32/96 e s.m.i., fatto salvo il requisito del reddito che rimane quello di cui alla lettera a del presente punto;
- e) gli alloggi realizzati con interventi di edilizia agevolata saranno locati direttamente dagli operatori privati a soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a),b), c) del presente punto;
- f) Il nucleo familiare da considerare al fine delle lettere a), b) e c) è quello che risulta dal certificato di famiglia alla data di pubblicazione del bando.

12) CRITERI PRIORITARI PER LA SCELTA DEI PROGRAMMI

Per la selezione dei soggetti attuatori degli interventi, partecipanti al presente bando, si adottano i seguenti criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi alle situazioni sotto elencate che devono sussistere alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande.

- a) programma localizzato in un Comune (o associazione di comuni) dove sia stato definito il canone concordato di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431: **Punti 0,50**
- b) Efficacia del programma in termini di riqualificazione dei quartieri degradati.
 - b.1 Con riferimento al recupero del tessuto edilizio: **Punti massimi 1,5**
 - b.2 Con riferimento al miglioramento della dotazione infrastrutturale: **Punti massimi 1,5**
 - b.3 Con riferimento al miglioramento di quartieri di ERP: **Punti massimi 2,5**
- c) Percentuale del capitale privato sul totale dell'investimento destinato agli interventi di recupero o realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale:

Nessun capitale privato Punti 0

ALL. A

Capitale privato pari al 100% di quello pubblico Punti 3

percentuali comprese tra il 1% e il 99%: il punteggio sarà espresso in proporzione

d) Premialità per comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, migliorativo delle condizioni minime di cui al punto e) dell'art. 7

d.1 comportamento prestazionale pari al 30% **Punti 0**

d.2 comportamento prestazionale pari o superiore al 40% **Punti 1**

percentuali comprese tra il 31% e il 39%: il punteggio sarà espresso in proporzione

Si ribadisce che, in riferimento a quanto riportato al punto 7 g), saranno esclusi programmi i cui alloggi da realizzare o da recuperare non raggiungano un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla normativa vigente.

A parità di punteggio si farà ricorso al sorteggio.

13) GRADUATORIE DELLE ISTANZE E RIPARTIZIONI DELLE RISORSE

La commissione di cui al punto 16 procederà alla redazione di due graduatorie distinte per i comuni con abitanti maggiori o minori a 15.000.

Le risorse disponibili saranno ripartite secondo l'ordine di graduatoria, a livello regionale, delle istanze pervenute nei termini.

14) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente secondo l'apposito modello predisposto dalla REGIONE CALABRIA – Dipartimento LL.PP. ed Acque –U.O.A. ERP– e spedite esclusivamente a mezzo di plico raccomandato entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'ASSESSORATO REGIONALE AI LL.PP. - Unità Organizzativa Autonoma – Politica della casa, edilizia residenziale pubblica.– Via F. CRISPI n. 33 – 88100 CATANZARO. Tel. 0961/857495; Fax 0961/747821.

Sulla busta, sigillata e firmata sui lembi, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“BANDO DI CONCORSO RELATIVO AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE”

La domanda dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, da:

- 1. progetto preliminare, i cui contenuti minimi sono quelli stabiliti dal DPR 554/99 e s.m.i., del Programma contenente una relazione di sintesi finalizzata alle valutazioni di cui al punto 12;**
- 2. progetti preliminari, i cui contenuti minimi sono quelli stabiliti dal DPR 554/99 e s.m.i., dei singoli interventi;**
- 3. delibera di approvazione del programma emanata dal competente organo.**
- 4. delibera del Consiglio Comunale con la quale si impegna, pena la decadenza del beneficio, a destinare al programma la quota parte di cofinanziamento comunale nei termini previsti dal bando.**

15) ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

L'approvazione da parte della Regione Calabria della graduatoria dei programmi ammessi a finanziamento, sulla base di quanto proposto dalla commissione di cui al punto successivo, avverrà entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

ALL. A

Entro 180 giorni dall'approvazione della graduatoria dei programmi ammessi a finanziamento i Comuni approvano i progetti esecutivi; entro tale data dovranno essere prodotte da parte dei soggetti privati che partecipano al Programma le fidejussioni a garanzia degli impegni assunti.

I progetti esecutivi e le fidejussioni dovranno essere trasmessi ai competenti Uffici della Regione Calabria, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico dell'ATERP competente.

I progetti esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il comportamento prestazionale in termini di rendimento energetico di cui al punto 7 g) nonché l'eventuale premialità di cui al punto 12 d) dichiarata in fase di presentazione della domanda.

Il programma composto dai suddetti interventi, se ritenuto conforme al programma proposto, sarà oggetto di definitivo finanziamento.

L'avvio di almeno di almeno un intervento oggetto di finanziamento pubblico inserito nel programma dovrà avvenire entro 270 giorni dall'approvazione della graduatoria dei programmi ammessi a finanziamento.

L'ultimazione di tutti gli interventi costituenti il programma dovrà avvenire entro 3 anni dall'avvio dei lavori.

16) COMMISSIONI SELEZIONATRICI DELLE PROPOSTE

La Commissione regionale per la selezione delle proposte presentate dai comuni da ammettere a finanziamento è formata da due rappresentanti designati regionali, due ministeriali e due dell'Anci.

17) TRASFERIMENTO DEI FONDI

Successivamente all'approvazione delle graduatorie, il Ministero delle Infrastrutture adotterà il provvedimento di impegno delle risorse da assegnare alle regioni nel limite di quanto riportato nell'allegato "A" al D.M. 26.03.2008. Con il medesimo provvedimento saranno indicate le modalità di trasferimento delle risorse a ciascuna regione.

18) MONITORAGGIO

Il monitoraggio della spesa avverrà, secondo i principi contenuti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008, utilizzando i criteri già in uso alla Regione Calabria per la rendicontazione dei Fondi Comunitari. A tal proposito verrà predisposta apposita modulistica che consentirà la rendicontazione dell'avanzamento sia fisico che procedurale del programma, le somme impegnate e le somme spese. Tale modulistica dovrà essere inoltrata ai competenti Uffici regionali a cadenza trimestrale dal Responsabile del Procedimento.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente bando si rimanda al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Pietro CERCHIARA

IL DIRIGENTE DI SETTORE DELL'UOA

F.to Carmelo SALVINO